



Prot. 2019/AI/9

Cesena 24/01/2019

Determinazione a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di taratura triennale contatori di energia elettrica impianti fotovoltaici, ai sensi della norma CEI 13-71, anni 2019 – 2020 – 2021

PREMESSO che nel corso degli anni 2019/2020/2021 scadranno le verifiche periodiche triennali per i contatori di produzione di energia elettrica a servizio degli impianti fotovoltaici di n.14 edifici scolastici quali elementare Pievesestina, media san Giorgio, media "Via A. Frank", media via "T. M. Plauto", media "V.le della Resistenza", Complesso Villarco, materna Pievesestina, media Borello, elementare sant'Egidio, elementare Macerone, media Calisese, elementare Ponte Pietra, elementare Oltresavio e palestra complesso scolastico San Giorgio.

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze n. 28/D del 26 gennaio 1998 che prevede l'obbligo di verifiche periodiche per i contatori statici di energia ad uso fiscale con cadenza di tre anni;

CONSIDERATO che le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono l'affidamento ad un operatore in possesso di abilitazione rilasciata da Accredia, cioè l'Ente Nazionale di Accreditamento designato ad attestare che gli organismi di certificazione e taratura, abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti agli standard di riferimento;

ATTESO che con convenzione del 4/02/2011 il Comune di Cesena ha affidato a Energie per la Città Spa attività strumentali e che tale prestazione è configurabile nell'ambito delle attività affidate;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

DATO ATTO che l'importo stimato massimo della prestazione è circa pari a € 8.000,00 (I.V.A. esclusa);

DATO ATTO che tale prestazione rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi neanche potenziale;

PRESO ATTO CHE:

- in ossequio ai principi di non discriminazione, concorrenza e correttezza, Energie per la Città Spa ha approvato un proprio regolamento volto a predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità e che, sulla base dei criteri fissati dal suddetto regolamento, sarà svolta ricerca di soggetti qualificati pubblicata nel sito internet della Società e conseguentemente si provvederà alla richiesta di preventivo;
- in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegate, idoneità dell'azione rispetto alle finalità;

DETERMINA

- a) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- b) di approvare, per le motivazioni citate in premessa che l'affidamento avvenga ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- c) di approvare che l'affidamento sia preceduto da valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici che hanno invieranno apposita dichiarazione a seguito di ricerca soggetti qualificati come indicato in premessa;
- d) che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- e) che, in riferimento dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'affidatario della prestazione sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

Il RUP


